

Simone Ricotta

Etica negli appalti pubblici

Il quadro di riferimento italiano per gli appalti pubblici sostenibili



PROMOTORE

PARTNER



UNIONCAMERE



 **bancaetica**

Appalti pubblici sostenibili

Sustainable Public Procurement – SPP

SPP significa che le autorità pubbliche cercano di realizzare un **equilibrio** appropriato tra le **tre dimensioni dello sviluppo sostenibile – economica, ambientale e sociale** – quando acquisiscono beni, servizi o lavori, **in tutte le fasi** del processo di acquisizione.

Commissione Europea:

http://ec.europa.eu/environment/gpp/versus_en.htm

La Commissione Europea ha pubblicato nei primi mesi del 2011 la guida “**Acquisti sociali. Una guida alla considerazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici**”, coniando il termine “**appalti pubblici socialmente responsabili**” (Socially Responsible Public Procurement – **SRPP**).

Il documento definisce il concetto di SRPP facendo riferimento a **nove temi sociali**.

La **guida** è in fase di **completa revisione**.
Prevista l'uscita nel **2020**.



1. opportunità **di occupazione** (es. occupazione giovanile)
2. il **lavoro dignitoso** (es: orario di lavoro, salario, ecc.)
3. la **conformità con il diritto del lavoro** (es.: rispetto dei contratti collettivi di lavoro)
4. l'**inclusione sociale** (*favor* verso cooperative sociali)
5. l'**accessibilità per tutti** (es.: progettazione che elimina le barriere architettoniche)
6. il “**commercio equo e solidale**”
7. la “**responsabilità sociale d'impresa**”
8. la protezione dei **diritti umani**
9. l'attenzione alle **PMI**



Nel giugno 2011, il Consiglio dei Diritti Umani delle Nazioni Unite ha adottato all'unanimità il documento:

“Principi Guida su Imprese e Diritti Umani”

Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing the United Nations “Protect, Respect and Remedy” Framework.



Il tema dell'integrazione dei diritti umani nelle **catene di fornitura** è presente in modo trasversale nei 31 Principi Guida del documento (es.: Principi Guida n. 5, 6, 13 e 17).

In particolare il **Principio Guida n. 6** è espressamente dedicato ai **contratti pubblici**:

"Gli Stati dovrebbero promuovere il rispetto dei diritti umani da parte delle imprese con le quali concludono contratti di tipo commerciale"

Il Comitato Interministeriale per i Diritti Umani (CIDU) ha approvato il Piano di Azione Nazionale Impresa E Diritti Umani 2016 – 2021

L'Italia è stata fra i primi dieci Paesi al mondo ad adottare il Piano d'Azione Nazionale. E' il primo Paese ad aver compiuto la "revisione intermedia" (fine novembre, Ginevra – ONU). L'azione n. 35 prevede:

*Promuovere, con un ruolo proattivo del Cidu, il rispetto dei **diritti umani** con riferimento alle imprese concorrenti nei bandi pubblici di gara e all'interno dei **contratti** stipulati con le imprese per l'acquisto di **beni e servizi**, con particolare riguardo a:*

- i) imprese italiane che operano all'estero;*
- ii) imprese italiane che si avvalgono di fornitori stranieri;*
- iii) imprese straniere*

e con riferimento alle seguenti tematiche:

anticorruzione, divulgazione di informazioni di carattere non finanziario, catena di fornitura - anche ex ante - ambiente, lavoro, non discriminazione.

PIANO DI AZIONE NAZIONALE
IMPRESA E DIRITTI UMANI

2016-2021

“Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione – Revisione 2013”

Decreto Ministro Ambiente 10 aprile 2013

Paragrafo 4.2

Gli appalti “sostenibili”: i criteri sociali

A supporto della diffusione di pratiche di appalti sostenibili, nelle relazioni d’accompagnamento dei CAM è inserito, ove opportuno, un capitolo dedicato ad aspetti sociali su profili critici della categoria di appalti di cui è oggetto, ulteriori rispetto alle finalità di verifica del rispetto di determinate condizioni di lavoro nelle catene di fornitura.

Le considerazioni etico sociali sviluppate nell’ambito dei lavori di definizione dei CAM potranno essere introdotte direttamente nei prossimi documenti “Criteri ambientali minimi”

Il Ministero dell'Ambiente, con il supporto del Comitato di Gestione del PAN GPP, ha sviluppato la **"Guida per l'integrazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici"**, adottata con il DM Ambiente 6 giugno 2012, GURI n. 159 del 10.07.2012

SERIE GENERALE	
Spedito abb. post. - art. 1, comma 1 Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma	Anno 153° - Numero 159
GAZZETTA UFFICIALE	
DELLA REPUBBLICA ITALIANA	
PARTE PRIMA	Roma - Martedì 10 luglio 2012
DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARSENALE, 13 - 00186 ROMA AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-65881 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA	
La Gazzetta Ufficiale, Parte Prima, oltre alla Serie Generale, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione: 1ª Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì) 2ª Serie speciale: Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì) 3ª Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato) 4ª Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì) 5ª Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì) La Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato	
AVVISO AL PUBBLICO	
Si comunica che il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in via Principe Umberto, 4 è stato trasferito nella nuova sede di Piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma	
AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI	
Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in Gazzetta Ufficiale, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziaert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data). Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it	
SOMMARIO	
LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI	DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali	Ministero dell'interno
DECRETO 20 aprile 2012, n. 97	DECRETO 15 maggio 2012
Modifica ed integrazione del decreto ministeriale 6 aprile 2006, n. 174, recante «Regolamento per il funzionamento del sistema telematico delle Borse merci italiane, con riferimento ai prodotti agricoli, agroalimentari ed ittici». (1209114) Pag. 1	Adezione delle graduatorie dei progetti presentati a valere del Fondo europeo per i riporti - Annualità 2011 e 2012. (12407579)..... Pag. 9
	DECRETO 2 luglio 2012
	Differimento del termine per la trasmissione della certificazione al bilancio di previsione per l'anno 2012 da parte degli enti locali. (12407545) Pag. 10

La Guida fa riferimento alle **esperienze** di integrazione di criteri sociali negli appalti pubblici che si sono sviluppate in **vari Paesi europei**, che si sono concentrate su alcuni degli aspetti sociali compresi nella definizione dell'SRPP, ossia la promozione del «**lavoro dignitoso**», con particolare attenzione alle principali condizioni di lavoro che si verificano **lungo l'intera catena di fornitura**.

E' nell'internazionalizzazione delle filiere produttive che si annidano le violazioni dei diritti umani.

Nella "Guida" per "**criteri sociali**" si intendono i criteri tesi a promuovere l'applicazione, **lungo la catena di fornitura**, degli **standard sociali riguardanti i diritti umani e le condizioni di lavoro**, riconosciuti a livello internazionale e definiti da:

- le **otto Convenzioni fondamentali dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro** (International Labour Organization – ILO): **lavoro minorile, libertà associazione sindacale e diritto alla contrattazione collettiva, lavoro forzato e discriminazione sul lavoro**;
- la Convenzione ILO n. 155 sulla **salute e sicurezza** nei luoghi di lavoro;
- la Convenzione ILO n. 131 sulla definizione di **salario minimo**;
- la Convenzione ILO n. 1 sulla durata del lavoro (industria)
- la Convenzione ILO n. 102 sulla **sicurezza sociale** (norma minima);

- la “**Dichiarazione Universale dei Diritti Umani**”;
- art. n. 32 della “**Convenzione sui Diritti del Fanciullo**”;
- la **legislazione nazionale**, vigente nei Paesi ove si svolgono le fasi della catena di fornitura, riguardanti la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché le legislazione relativa al lavoro, inclusa quella relativa al salario, all'orario di lavoro e alla sicurezza sociale (previdenza e assistenza).

Quando le leggi nazionali e gli standard sopra richiamati si riferiscono alla stessa materia, sarà **garantita la conformità allo standard più elevato**.

Il percorso logico della “Guida per l'integrazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici”

Le **catene** di fornitura sono spesso **complesse** e **delocalizzate** in Paesi ove possono non essere garantiti il rispetto dei diritti umani fondamentali e l'applicazione di standard minimi relativi alle condizioni di lavoro



rilevanza della **qualità** delle **informazioni** relative alle condizioni di lavoro che si verificano lungo la catena di fornitura



necessità di **trasparenza** e **tracciabilità** della catena di fornitura



opportunità di attivare un **dialogo** tra **PA** e **fornitori** relativo alle condizioni di lavoro nella catena di fornitura, un **“dialogo strutturato”**

Il dialogo strutturato

Stazione appaltante  Fornitori e sub-fornitori


Obiettivi:

- **migliorare la conoscenza** delle condizioni di lavoro lungo la catena
- **trasmettere segnali di attenzione** sugli standard sociali lungo la catena
- **monitorare** l'applicazione dei criteri sociali dell'appalto lungo la catena
- **attivare** eventuali **meccanismi correttivi** in caso di mancato rispetto degli standard

Il **dialogo** si realizza attraverso l'applicazione di **condizioni di esecuzione contrattuale**, ossia con l'assunzione di **impegni** che riguardano l'**aggiudicatario** dell'appalto

Attraverso il **dialogo strutturato** si sviluppa la **Responsabilità Sociale d'Impresa** nell'ambito degli **appalti pubblici**

Condizioni di esecuzione
contrattuale



Flusso di
informazioni



Monitoraggio del
rispetto del contratto

Le fasi del dialogo strutturato:

- 1. Informazioni agli operatori economici:** l'Amministrazione incontra gli **operatori economici per informarli** della volontà di integrare gli **aspetti sociali nelle attività contrattuali**
- 2. Inserimento di clausole relative alla conformità a standard sociali minimi tra le condizioni di esecuzione contrattuale:** clausole (Allegato I della Guida) da **inserire** nel **capitolato speciale** e nel **contratto di fornitura**, riguardano gli **impegni** assunti dall'aggiudicatario relativi alla **conformità** a standard sociali minimi e al **monitoraggio** degli stessi;

3. Sottoscrizione di una “Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi”: la dichiarazione (da **allegare al capitolato e al contratto di fornitura**) riporta l’assunzione di **impegni** dell’aggiudicatario verso il rispetto di **standard sociali minimi** lungo la catena di fornitura (Convenzioni fondamentali ILO), e la collaborazione con l’Amministrazione aggiudicatrice per il **monitoraggio** degli impegni assunti (la Dichiarazione è riportata nell’**Allegato II**)

4. Compilazione di un questionario di monitoraggio della conformità agli standard sociali minimi: l’Amministrazione invia all’aggiudicatario un questionario finalizzato a **monitorare** le modalità con le quali l’aggiudicatario gestisce le attività connesse agli standard sociali minimi. Il questionario ha **rilevanza contrattuale** e integra la documentazione relativa all’applicazione del contratto (**All. III e IV**)

5. Richieste di chiarimenti ed incontri: l'Amministrazione richiede **chiarimenti** all'aggiudicatario sulla base delle informazioni contenute nel questionario, nonché organizza **incontri** tesi a soddisfare necessità informative dell'aggiudicatario, ecc.

6. Verifiche ispettive: l'Amministrazione effettua verifiche ispettive, o fa effettuare per proprio conto da **soggetti specificatamente incaricati**, finalizzate a **monitorare** il rispetto delle **clausole** contrattuali;

7. Azioni correttive: l'aggiudicatario potrà essere tenuto a effettuare adeguate azioni correttive, che possono coinvolgere i sub-fornitori; l'Aggiudicatario sarà **tenuto a dimostrare** che le clausole sono rispettate e a documentare l'esito delle eventuali azioni correttive effettuate;

8. Penalità: l'Amministrazione stabilisce penalità **proporzionali** alla gravità delle violazioni contrattuali inerenti la non conformità agli standard sociali minimi lungo la catena di fornitura, fino alla risoluzione del contratto.


Questioni aperte

1) Necessità di maggiori competenze sugli aspetti sociali



Percorsi in-formativi con PP.AA e fornitori

2) Aggravio della gestione dei contratti



Modelli, buone pratiche, scambi di esperienze

3) Aumento dei costi



- un aumento significativo dei salari nei Paesi del Sud del Mondo potrebbe non comportare significativi aumenti dei prezzi dei prodotti nel Nord del Mondo
- i prezzi bassi potrebbero essere artificialmente bassi a causa di costi di produzione particolarmente bassi a causa di illegalità, violazioni dei Diritti umani, e condizioni di lavoro non dignitose



International Working Group on Ethical Public Procurement (IWGEPP)

E' un network di 13 organizzazioni da 7 Paesi diversi:

- Pubbliche amministrazioni
- Iniziative "multi-stakeholder"
- ONG

I Membri del gruppo di lavoro rappresentano organizzazioni che hanno conoscenze ed esperienze nell'uso degli appalti pubblici come strumento per migliorare le condizioni di lavoro nelle catene di fornitura globali.




Member organizations	Type	Country
National Agency for Public Procurement - Upphandlingsmyndigheten	Public authority	SW
Swedish County Councils and Regions	Public authority	SW
SwedWatch	NGO	SW
Public Purchasing Agency for Hospitals - Sykehusinnkjøp	Public Authority	NO
IEH - Ethical Trading Initiative Norway	Multistakeholder Initiative	NO
Agency for public management and eGovernment - Difi	Public authority	NO
British Medical Association	NGO	UK
Medical Fair and Ethical Trade Group	NGO	UK
The Ethical Trade Initiative UK	Multistakeholder Initiative	UK
Management Committee of the GPP National Action Plan	Public authority	IT
Dutch Public Procurement Expertise Centre - PIANOo	Public authority	NL
Helsinki Region hospital area - HUS	Public authority	FI
Municipality of Gent	Public Authority	BE



In good hands

Tackling labour rights concerns in the manufacture of medical gloves



The National Agency
for Public Procurement

Mapping Initiatives for Ethical Public Procurement in Europe

REPORT 2017:6

Commissioned on behalf of The European Working Group on Ethical
Public Procurement and The National Agency for Public Procurement

Alcuni riferimenti ad aspetti sociali nel Codice dei contratti pubblici

Art. 18 comma 2 della **Direttiva 2014/24/UE**:

2. Gli Stati membri adottano misure adeguate per garantire che gli operatori economici, nell'esecuzione di appalti pubblici, rispettino gli obblighi applicabili in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dal diritto dell'Unione, dal diritto nazionale, da contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro elencate nell'allegato X.

Art. 30. (Principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni)

... omissis ...

3. Nell'esecuzione di appalti pubblici e di concessioni, gli operatori economici rispettano gli obblighi in materia ambientale, **sociale** e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X.

Allegato X

Elenco delle convenzioni internazionali in materia sociale e ambientale

(Allegato X dir. 24; Allegato XIV dir. 25; Allegato X dir. 23)

- *Convenzione OIL 87 sulla libertà d'associazione e la tutela del diritto di organizzazione;*
- *Convenzione OIL 98 sul diritto di organizzazione e di negoziato collettivo;*
- *Convenzione OIL 29 sul lavoro forzato;*
- *Convenzione OIL 105 sull'abolizione del lavoro forzato;*
- *Convenzione OIL 138 sull'età minima;*
- *Convenzione OIL 111 sulla discriminazione nell'ambito del lavoro e dell'occupazione;*
- *Convenzione OIL 100 sulla parità di retribuzione;*
- *Convenzione OIL 182 sulle peggiori forme di lavoro infantile;*
- *Convenzione di Vienna per la protezione dello strato di ozono e protocollo di Montreal relativo a sostanze che riducono lo strato di ozono;*
- *Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento (Convenzione di Basilea);*
- *Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti;*
- *Convenzione di Rotterdam sulla procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale (UNEP/FAO, lettera convenzione PIC) Rotterdam, 10 settembre 1998, e relativi tre protocolli regionali.*

Esclusione dalla partecipazione

La condanna di un operatore economico per **sfruttamento del lavoro minorile** e altre forme di **tratta di esseri umani** costituisce motivo di esclusione dalla partecipazione a una procedura di appalto (art. 80, c. 1 lett. f), così come la presenza di **gravi infrazioni alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro** e agli obblighi di cui al sopracitato **art. 30 c. 3**, dimostrata dalla stazione appaltante con **qualunque mezzo adeguato** (art. 80, c. 5, lett. a);

Selezione dei candidati

La stazione appaltante può decidere di non aggiudicare l'appalto se ha accertato che l'offerta non soddisfa gli obblighi di cui all'**art. 30 c. 3**; la stazione appaltante può selezionare i concorrenti sulla base di capacità tecniche e professionali "attinenti e proporzionati all'oggetto dell'appalto" che possono far riferimento a **sistemi di gestione e tracciabilità delle catene di approvvigionamento** (art. 83 c. 1 lett. c), c.2 e c. 6, art. 86 c. 5, Allegato XVII - Mezzi di prova dei criteri di selezione - Parte II: Capacità Tecnica, lett. d)

Allegato XVII - Mezzi di prova dei criteri di selezione

Parte II: Capacità Tecnica, lett. d)

"Parte II: Capacità tecnica

Mezzi per provare le capacità tecniche degli operatori economici di cui all'articolo 83:

...omissis...

*d) un'indicazione dei **sistemi di gestione** e di **tracciabilità** della **catena di approvvigionamento** che l'operatore economico potrà applicare durante l'esecuzione del contratto;"*

Specifiche tecniche

E' possibile considerare **aspetti sociali** relativi alle varie fasi del ciclo di vita, anche ricorrendo a **etichettature** o ai **criteri definiti per la loro assegnazione** (artt. 68 e 69);

Criteri di aggiudicazione

E' possibile definire criteri di aggiudicazione relativi alle caratteristiche sociali di specifiche catene di fornitura, mantenendo il collegamento tra i criteri e l'oggetto dell'appalto (art. 95, c. 6).

Clausole contrattuali

Le condizioni contrattuali possono attenersi a **esigenze sociali** (art. 100), anche relative alle catene di fornitura.

Art. 34. (Criteri di sostenibilità energetica e ambientale)

*"1. Le stazioni appaltanti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione attraverso l'inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle **specifiche tecniche** e delle **clausole contrattuali** contenute nei **criteri ambientali minimi** adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e conformemente, in riferimento all'acquisto di prodotti e servizi nei settori della ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari, anche a quanto specificamente previsto nell'articolo 144.*

2. I criteri ambientali minimi definiti dal decreto di cui al comma 1, in particolare i criteri premianti, sono tenuti in considerazione anche ai fini della stesura dei documenti di gara per l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 95, comma 6. Nel caso dei contratti relativi alle categorie di appalto riferite agli interventi di ristrutturazione, inclusi quelli comportanti demolizione e ricostruzione, i criteri ambientali minimi di cui al comma 1, sono tenuti in considerazione, per quanto possibile, in funzione della tipologia di intervento e della localizzazione delle opere da realizzare, sulla base di adeguati criteri definiti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

*3. L'obbligo di cui ai commi 1 e 2 si applica per gli **affidamenti di qualunque importo**, relativamente alle categorie di forniture e di affidamenti di servizi e lavori oggetto dei criteri ambientali minimi adottati nell'ambito del citato Piano d'azione."*

*L'applicazione di criteri sociali è quindi **facoltativa** essendo al di fuori dell'ambito di applicazione oggettiva dell'art. 34 del D. Lgs. 50/2016.*

I criteri sociali nei CAM dei prodotti tessili

(DM Ambiente dell'11 gennaio 2017, allegato 3)

*Attraverso l'applicazione dei criteri sociali proposti in questo documento, si intende assicurare che i prodotti del settore tessile acquistati dalla pubblica amministrazione siano prodotti lungo catene di fornitura in **condizioni di lavoro decenti** (es.: tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, orari di lavoro non eccessivi e salari superiori al minimo stabilito) e dove siano **rispettati i diritti umani e i diritti dei lavoratori** (libertà di associazione sindacale e diritto alla contrattazione collettiva, lavoro minorile, lavoro forzato/schiavitù e discriminazioni).*

Con l'applicazione di tali criteri si intende inoltre attuare i "Principi Guida delle Nazioni Unite su Imprese e Diritti Umani"

(Consiglio dei Diritti Umani, Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing the United Nations "Protect, Respect and Remedy" Framework, A/HRC/17/31, 21 marzo 2011)

*I diritti umani internazionalmente riconosciuti e le condizioni di lavoro dignitose alle quali si fa riferimento in questo documento sono quelli definiti nell'**Appendice B**.*

*"Affrontare l'impatto di queste imprese sui diritti umani e dei lavoratori si rivela essenziale non soltanto per migliorarne la protezione ma anche per assicurarne un più alto livello di tutela attraverso lo sviluppo di un'adeguata cultura imprenditoriale e di nuove opportunità di crescita economica all'interno di un sistema di sana e **corretta competizione economica**"*

("Piano d'Azione Nazionale su Impresa e Diritti umani 2016 – 2021", Comitato Interministeriale per i Diritti Umani - CIDU).

Selezione dei candidati

Si fa riferimento all'implementazione di **sistemi di gestione aziendale che prevedano l'attuazione di una "due diligence"** volta a gestire eticamente la catena di fornitura.

Le indicazioni sulle caratteristiche che i sistemi di gestione dovrebbero avere fanno riferimento alla **guida** elaborata dall'**OCSE** per l'effettuazione della **"due diligence" nelle catene di fornitura del settore dell'abbigliamento e delle calzature**, approvate nel febbraio 2017 da parte dell'OCSE, alla definizione della quale ha contribuito anche il **Punto di Contatto Nazionale** per "Linee guida dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali", istituito presso il **Ministero dello Sviluppo Economico**.

Criteri di aggiudicazione

Viene proposta l'assegnazione di **punti tecnici** all'offerta di articoli per i quali dovrà essere **dimostrata l'attuazione di una *due diligence*** lungo la catena di fornitura che comprenda determinate fasi **produttive (confezionamento, tintura/stampa, rifinizione)**; i prodotti del "commercio equo e solidale" vengono considerati conformi ai criteri premianti;

Clausole di esecuzione contrattuale

Viene richiamata l'applicazione della "**Guida per l'integrazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici**", adottata con **DM Ambiente del 6 giugno 2012** e sue eventuali modifiche e integrazioni. Ulteriori indicazioni riguardano le metodologie per la verifica della conformità agli standard sociali, ossia le modalità di audit (visite non preannunciate, interviste fuori dai luoghi di lavoro, interviste a sindacati e ONG locali, ecc.).

5.1 CRITERI DI SELEZIONE DEI CANDIDATI

L'offerente deve disporre di sistemi di gestione aziendale volti ad attuare una due diligence (dovuta diligenza)³⁰ per la gestione etica della catena di fornitura in modo tale da ridurre al minimo il rischio che, lungo la catena di subfornitura, per le diverse fasi di fabbricazione dei prodotti offerti, siano violati i diritti umani internazionalmente riconosciuti e le condizioni di lavoro dignitose di cui all'Appendice B.

Il sistema di gestione deve comprendere i seguenti aspetti:³¹

A) Integrazione di una "condotta responsabile"³² nella politica aziendale e nei sistemi di gestione aziendale:

- adozione di una politica che esplicita l'impegno dell'impresa di una "condotta responsabile" sia per se stessa che per la sua catena di fornitura;
- adozione di sistemi di gestione adeguati a condurre la *due diligence* sul rischio di impatto negativo³³.

B) Identificazione dei rischi di impatti negativi nelle operazioni dell'impresa e nelle sue catene di fornitura:

- definizione del rischio di impatto negativo per collocazione nella catena di fornitura, Paese partner, struttura della fornitura;
- conduzione di una auto-valutazione delle proprie operazioni;
- valutazione *in situ* dei fornitori associati al rischio più alto.

C) Predisposizione di meccanismi per prevenire e mitigare i rischi di impatto negativo:

- tracciamento della catena di fornitura;
- sistemi di verifica, monitoraggio e validazione dei progressi lungo le catene di fornitura³⁴.

D) Comunicazione dei processi di due diligence:

- comunicazione pubblica dei processi di *due diligence*, secondo quanto stabilito nella Direttiva 2014/95/UE;
- comunicazione con i portatori di interesse interessati (clienti, fornitori, comunità locale, autorità pubbliche).

E) Definizione di un processo per i rimedi:

- definizione dei processi, dei meccanismi, delle azioni, delle iniziative, delle soluzioni che si mettono in atto per gestire le non conformità.

³⁰ Per due diligence si intende il processo attraverso il quale l'impresa può identificare, prevenire, mitigare e comunicare (*account for*) gli impatti negativi attuali e potenziali derivanti dalle proprie attività.

³¹ Le indicazioni di cui di seguito fanno riferimento alla guida elaborata dall'OCSE per l'effettuazione della *due diligence* nelle catene di fornitura del settore dell'abbigliamento e delle calzature, in via di approvazione nel 2016 (*OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains in the Garment and Footwear Sector*, OECD, 2016).

³² In questo documento, per "condotta responsabile" si intende l'insieme delle operazioni, delle procedure, dei sistemi messi in atto per assicurare il rispetto dei diritti umani internazionalmente riconosciuti e condizioni di lavoro dignitose da parte dell'impresa e nelle sue catene di fornitura.

³³ In questo documento, per "rischio impatto negativo" si intende il rischio (potenziale e fattuale) di violazione di diritti umani internazionalmente riconosciuti e del verificarsi di condizioni di lavoro non dignitose.

³⁴ Ovvero, oltre all'indicazione dei fornitori diretti, la tracciabilità delle aziende responsabili delle seguenti fasi: confezionamento (taglio, cucitura), tintura, stampa, rifinitura (trattamenti funzionali, finissaggio), e, nei limiti di quanto possibile, della filatura, tessitura/lavorazione a maglia e, nel caso di prodotti di cotone o altre fibre naturali, le fasi di coltivazione/ginnatura. I riferimenti delle aziende devono essere completi di indicazione puntuale della sede legale e dei siti (stabilimenti o luoghi) in cui avvengono le citate lavorazioni.

Verifica: descrizione del sistema di gestione aziendale, delle procedure con le quali si traccia la catena di fornitura, si gestisce il rischio di violazione dei diritti sopra richiamati, si eseguono i controlli e si gestiscono le non conformità.

Sono in ogni caso presunti conformi gli offerenti che partecipano ad iniziative multistakeholder di settore note e/o riconosciute (es: da organizzazioni pubbliche e sindacati), internazionali o nazionali, che prevedano la partecipazione dei sindacati riconosciuti almeno a livello nazionale negli organi decisionali delle iniziative, che adottino standard analoghi a quelli di cui all'Appendice B, che includono l'effettuazione di *audit* di parte terza e di qualifica dei fornitori, strutturati in sistemi di identificazione e gestione del rischio nella catena di fornitura e di dialogo con tutti i portatori di interesse rilevanti.

5.2 CRITERI PREMIANTI

5.2.1 *Caratteristiche sociali dei prodotti tessili: condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura*

Si assegnano punti tecnici all'offerta di prodotti per i quali sia dimostrato che, attraverso un sistema di gestione aziendale adeguato e funzionale all'implementazione di una due diligence (“dovuta diligenza”) ³⁵lungo la catena di fornitura, almeno determinate fasi produttive siano state eseguite rispettando i diritti umani internazionalmente riconosciuti e le condizioni di lavoro dignitose di cui all'Appendice B.

Il punteggio premiante sarà assegnato se le fasi di lavorazione del prodotto finito “controllate” (ovvero oggetto di verifiche ispettive in situ non annunciate, interviste fuori dai luoghi di lavoro, interviste ai sindacati e alle ONG locali per comprendere il contesto locale nel quale sono coinvolti i lavoratori) comprendono:

- il confezionamento (taglio, cucitura),
- la tintura, la stampa
- la rifinitura (trattamenti funzionali, finissaggio)

e nel caso in cui non siano emerse lesioni dei diritti umani internazionalmente riconosciuti né delle condizioni di lavoro dignitose di cui all'Appendice B.

Ulteriore punteggio sarà assegnato in proporzione alle seguenti ulteriori fasi controllate:

- tessitura/lavorazione a maglia;
 - filatura
- laddove, analogamente, non siano emerse criticità.

Nel caso di prodotti di cotone o altre fibre naturali, ulteriore punteggio sarà assegnato se siano garantiti i diritti di cui all'allegato B per la fase di coltivazione/ginnatura.

Verifica: Si presumono conformi i prodotti provenienti dal commercio equo solidale, ossia importati e distribuiti da organizzazioni accreditate a livello nazionale e internazionale (ad esempio, da WFTO a livello internazionale, e da Equo Garantito - Assemblea Generale Italiana del Commercio Equo e Solidale, a livello nazionale), o certificati da organismi internazionali riconosciuti (ad esempio, da FLOCERT a livello internazionale e da Fairtrade Italia a livello nazionale).

Si presumono altresì conformi i prodotti in possesso di etichette sociali, con le caratteristiche di cui all'art. 69 del D. Lgs. 50/2016, se: i criteri di assegnazione dell'etichetta includano la verifica del rispetto dei diritti di cui all'Appendice B); lo schema di etichettatura preveda che l'organismo che definisce i criteri di assegnazione dell'etichetta e rilascia la licenza d'uso del marchio include la rappresentanza di sindacati, riconosciuti almeno a livello nazionale; se la verifica di parte terza sia svolta attraverso *audit* lungo la catena di fornitura, anche non preannunciati, interviste fuori dai luoghi di lavoro, interviste ai sindacati e alle ONG locali per comprendere il contesto locale nel quale sono coinvolti i lavoratori. In tal caso l'offerente dovrà inserire in offerta i riferimenti relativi licenza d'uso del marchio e le informazioni sulle caratteristiche dello schema dell'etichetta posseduta, ivi inclusa l'indicazione delle fasi produttive per le quali viene assicurato il rispetto dei diritti di cui all'Appendice B). I prodotti muniti di etichetta Ecolabel sono presunti conformi relativamente alle fasi di confezione (taglio), rifinitura/tintura.

L'offerente potrà anche documentare la conformità se dimostra adeguatamente che i prodotti sono fabbricati da imprese che partecipano ad iniziative multistakeholder di settore note e/o riconosciute (es: da organizzazioni pubbliche e sindacati), internazionali o nazionali, che prevedano la partecipazione dei sindacati riconosciuti almeno a livello nazionale negli organi decisionali delle iniziative, che adottino standard analoghi a quelli di cui all'Appendice B, che includano l'effettuazione di *audit* di parte terza e di qualifica dei fornitori, strutturati in sistemi di identificazione e gestione del rischio nella catena di fornitura e di dialogo con tutti i portatori di interesse rilevanti.

5.3 CLAUSOLE DI ESECUZIONE CONTRATTUALE

5.3.1 Implementazione di un sistema di gestione etico della catena di fornitura

(L'introduzione delle presenti clausole contrattuali nella documentazione di gara è indicata per stazioni appaltanti, specie i soggetti aggregatori e le centrali di committenza, dotate (o che possono avvalersi) di personale competente in relazione alla gestione di tali aspetti ed è appropriata nel caso di iniziative quali gli accordi quadro, nelle quali si instaura con l'aggiudicatario un rapporto contrattuale di durata significativa, oppure nei contratti di somministrazione. L'applicazione di tale clausola contrattuale comporta la necessità di stimare i costi che variano in funzione delle modalità con le quali sono strutturate le verifiche e di come sono articolate le catene di fornitura. A tale riguardo, potrebbe essere utilmente formulato un apposito criterio premiante).

L'aggiudicatario nell'arco della durata contrattuale, dovrà implementare un sistema di gestione della catena di fornitura sotto il profilo del rispetto dei diritti umani internazionalmente riconosciuti e di condizioni di lavoro dignitose richiamate nell'Appendice B, seguendo la “Guida per l'integrazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici”, adottata con DM Ambiente del 6 giugno 2012³⁶.

Potrà essere richiesta la realizzazione di *audit in situ* da parte di personale specializzato per le fasi di produzione dei prodotti forniti individuate come critiche, che saranno condotti con: visite non annunciate, interviste fuori dai luoghi di lavoro, interviste ai sindacati e alle ONG locali per comprendere il contesto locale nel quale sono coinvolti i lavoratori.

Gli esiti degli *audit* devono essere comunicati all'amministrazione aggiudicatrice e alle autorità locali più rilevanti, in caso di criticità.

Al termine del processo di *audit* deve essere elaborato un report complessivo di tutte le azioni messe in campo, anche per promuovere migliori condizioni di lavoro.

APPENDICE B

I diritti umani internazionalmente riconosciuti e le condizioni di lavoro dignitose alle quali si fa riferimento in questo documento sono quelli definiti da:

- A) la “Carta Internazionale dei Diritti Umani”³⁷;
- B) le Convenzioni fondamentali dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL) di cui all'allegato X del D. Lgs. 50/2016 relative a lavoro forzato, lavoro minorile, discriminazione, libertà di associazione sindacale e diritto alla negoziazione collettiva, ossia:
 - Convenzione OIL 87 sulla libertà d'associazione e la tutela del diritto di organizzazione;
 - Convenzione OIL 98 sul diritto di organizzazione e di negoziato collettivo;
 - Convenzione OIL 29 sul lavoro forzato;
 - Convenzione OIL 105 sull'abolizione del lavoro forzato;
 - Convenzione OIL 138 sull'età minima;
 - Convenzione OIL 111 sulla discriminazione nell'ambito del lavoro e dell'occupazione;
 - Convenzione OIL 100 sulla parità di retribuzione;
 - Convenzione OIL 182 sulle peggiori forme di lavoro infantile;
- C) la legislazione nazionale relativa al lavoro vigente nei Paesi ove si svolgono le fasi della catena di fornitura, inclusa la normativa relativa alla salute e alla sicurezza, al salario minimo e all’orario di lavoro.

Quando le leggi nazionali e le fonti internazionali sopra richiamate si riferiscono alla stessa materia, si farà riferimento allo standard più elevato, in favore dei lavoratori, tra quello stabilito dalle leggi nazionali e quello delle fonti internazionali.

I criteri sociali nei CAM delle calzature da lavoro non DPI e DPI, articoli e accessori di pelle

(DM Ambiente del 17 maggio 2017, allegato 1)

2.2 Criteri di Selezione degli operatori economici: capacità tecniche e professionali

2.2.1 *Responsabilità sociale di impresa*

L'offerente deve dimostrare la propria capacità di applicare misure per la gestione etica della catena di fornitura tramite risorse professionali, capacità tecnica, procedure documentate finalizzate a garantire la tutela dei diritti dei lavoratori coinvolti lungo tutta la catena di fornitura, ossia il rispetto dei principali standard per condizioni di lavoro dignitose:

1. le Convenzioni dell'OIL (Organizzazione Internazionale del Lavoro) di cui all'All. X del D.Lgs. 50/2016;
2. le Convenzioni OIL riguardanti l'orario di lavoro e la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro (Convenzioni OIL n. 1 e 155);
3. le legislazioni nazionali, vigenti nei Paesi ove si svolgono tutte le fasi della catena di fornitura, riguardanti la tutela dei diritti dei lavoratori, compreso il salario minimo.

Quando le leggi nazionali e le Convenzioni sopra richiamate si riferiscono alla stessa materia, le suddette garanzie dovranno riguardare la conformità allo standard più elevato tra quello stabilito dalle leggi nazionali e quello delle Convenzioni.

Verifica: L'offerente deve dimostrare la capacità di gestire eticamente la catena di fornitura così come indicato nel criterio attraverso la certificazione SA8000, o equivalente, documentando efficacemente l'implementazione di una due diligence ("dovuta diligenza") lungo la filiera di produzione della calzatura, anche attraverso una attestazione/certificazione di conformità rilasciata da un organismo di valutazione della conformità.

2.3 Specifiche Tecniche

2.3.1 *Tracciabilità della filiera produttiva*⁷

L'offerente deve garantire e dimostrare la massima trasparenza lungo l'intera filiera rispetto alle unità di produzione coinvolte nelle principali fasi del processo produttivo e ai rispettivi luoghi di lavorazione delle materie prime del manufatto che nel caso delle calzature riguardano la lavorazione della tomaia, della suola, e l'assemblaggio e la rifinitura della calzatura.

Verifica: L'offerente deve presentare la documentazione atta a dimostrare la trasparenza e la tracciabilità in tutte le fasi del processo produttivo dell'oggetto dell'appalto (calzature/articoli di buffetteria), le registrazioni e le evidenze oggettive che indichino la conformità ai requisiti richiesti per il criterio. A tal fine l'offerente deve presentare una dichiarazione del rappresentante legale contenente il nome completo di tutte le unità di produzione e degli impianti di trasformazione autorizzati, gli indirizzi dei siti produttivi, e le tipologie di prodotti realizzati. Come previsto dalle clausole contrattuali, per gare d'appalto superiori ad una certa soglia⁸ l'aggiudicatario potrà essere sottoposto ad audit in situ lungo la filiera di approvvigionamento (per il pellame, dalla fase di concia al prodotto finito).

2.4 Criteri premianti

2.4.1 *Gestione responsabile della filiera*

Lungo tutta la filiera, l'offerente deve garantire e dimostrare:

- ✓ la tracciabilità
- ✓ il rispetto delle norme sui diritti e sulla sicurezza dei lavoratori
- ✓ la corresponsione di salari dignitosi
- ✓ la libertà di associazione e contrattazione collettiva
- ✓ la piena trasparenza.

A seconda del livello di approfondimento dell'indagine circa la sussistenza del rispetto delle norme sui diritti umani e sulla sicurezza dei lavoratori, si potrebbero prevedere punteggi più alti, impostati nel modo seguente:

- per le calzature, un punteggio base per gli offerenti che dimostrano il rispetto della dovuta diligenza attraverso la relazione e i dati richiesti per il montaggio e finitura della calzatura (eseguito dall'offerente). È previsto il massimo del punteggio se l'indagine prende in considerazione anche la realizzazione della tomaia e della suola.
- Per gli accessori in pelle, un punteggio base se gli offerenti dimostrino che è stata applicata la dovuta diligenza per il taglio, l'assemblaggio e il confezionamento. Un punteggio più elevato qualora esteso alla materia prima pellame.

Verifica: l'offerente deve presentare una relazione sottoscritta dal rappresentante legale che descriva l'impatto delle proprie attività sui diritti umani e sui diritti dei lavoratori lungo l'intera filiera produttiva

La predetta relazione deve includere una rendicontazione dei processi e delle politiche di due diligence e dell'efficacia delle misure adottate per affrontare gli impatti negativi delle attività, utilizzando gli indicatori misurabili riportati di seguito:

1. dati sulla tracciabilità della filiera produttiva, ovvero gli indirizzi dei siti produttivi e logistici, intermediari, importatori, marchi di tutte le unità coinvolte nella produzione delle calzature/articoli in pelle.
2. Dati occupazionali dei fornitori/fabbriche, ovvero il numero dei lavoratori impiegati presso fornitori e subfornitori, suddivisi per genere, inquadramento retributivo medio per livello, media mensile degli straordinari, benefit, presenza di sindacati e contratti integrativi, tipo di contratti di lavoro, eventuali rapporti di ispezione e verifiche, formazione per i lavoratori, registro degli infortuni.
3. Informazioni economiche, ovvero il fatturato e pezzi venduti, suddivisione percentuale dei singoli marchi sul totale del fatturato, composizione del prezzo.

A titolo di esempio, si allega in Appendice III un fac-simile di scheda contenente le informazioni richieste all'offerente e di modulo che l'offerente dovrà distribuire ai propri fornitori e subfornitori principali. Tali dati devono essere pubblicati in forma aperta e accessibile a tutti i soggetti interessati, sul sito web dell'azienda offerente.

Come previsto dalle clausole contrattuali, per gare d'appalto superiori ad una certa soglia²⁵ l'aggiudicatario potrà essere sottoposto ad audit in situ lungo la filiera di approvvigionamento (per il pellame, dalla fase di concia al prodotto finito).

2.5 Condizioni di esecuzione/ clausole contrattuali

2.5.1 *Audit aspetti sociali*

Per gare d'appalto superiori ad una certa soglia (da definire³⁰), come riportato nel criterio relativo alla tracciabilità e trasparenza lungo la catena di produzione delle calzature, l'aggiudicatario, qualora richiesto, dovrà sottoporsi ad audit in situ, lungo la catena di fornitura, da parte di personale specializzato della stazione appaltante o chi per essa (Centrale di Committenza o altri Uffici di Controllo Indipendenti nazionali e internazionali), per verificare la conformità a quanto dichiarato e presentato in relazione alla tracciabilità e alla gestione responsabile della filiera riportate rispettivamente nei criteri 2.3.1 e 2.4.1.

Gli audit in situ consistono in visite non annunciate, interviste fuori dai luoghi di lavoro, interviste ai sindacati e alle ONG locali per comprendere il contesto locale nel quale sono coinvolti i lavoratori.

³⁰ Si lascia alla opportuna valutazione della stazione appaltante, in funzione delle caratteristiche del capitolato tecnico, l'importo a base di gara al di sopra del quale applicare tale clausola.

Bozza dei “criteri ambientali minimi” per la ristorazione collettiva e per la fornitura di derrate alimentari

I criteri sono differenziati a seconda della tipologia del servizio:

- servizio di ristorazione scolastica
- servizio di ristorazione collettiva per uffici, università, caserme
- servizio di ristorazione assistenziale ed ospedaliera
- fornitura di derrate alimentari

I criteri sociali sono inseriti come **criteri premianti** con modalità variabili a seconda della tipologia del servizio.

A. Ulteriori caratteristiche ambientali e sociali dei prodotti alimentari

Punti tecnici verranno assegnati:

- se la quota parte di prodotti alimentari che possono non essere biologici o altrimenti qualificati sarà soddisfatta con prodotti provenienti da aziende che praticano agricoltura sociale di cui alla L.141/2015 e/o da aziende iscritte nella Rete del lavoro agricolo di qualità (LAQ) di cui all'art. 6 del D.L. 24 giugno 2014 n. 91, così come convertito dalla L. 11 agosto 2014, n. 116 in proporzione alla quantità, varietà e rappresentatività del prodotto, o da Prodotti Agricoli Tradizionali (punti X);
- se l'intero fabbisogno di una o più tipologie di prodotti alimentari sarà soddisfatta con prodotti biologici provenienti da aziende che praticano agricoltura sociale di cui alla L.141/2015 e/o da aziende iscritte nella Rete del lavoro agricolo di qualità di cui all'art. 6 del D.L. 24 giugno 2014 n. 91, così come convertito dalla L. 11 agosto 2014, n. 116 in proporzione alla quantità, varietà e rappresentatività del prodotto (punti $Y > X$).

Verifica: presentazione di una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante contenente l'impegno assunto (indicazione delle tipologie, delle quantità e delle caratteristiche dei prodotti alimentari, (biologico/convenzionale/difesa integrata volontaria) del prodotto, elenco dei fornitori e indicazione delle caratteristiche soggettive (iscrizione nella Rete LAQ o agricoltura sociale). Se non allegati in sede di offerta, in sede di aggiudicazione potrà essere richiesto di inviare i contratti preliminari con i potenziali fornitori i quali devono riportare tutte le informazioni di interesse, tra le quali la loro capacità produttiva, l'indicizzazione del prezzo eventualmente concordata etc..

B. Verifica delle condizioni di lavoro lungo le catene di fornitura

Si assegnano punti tecnici premianti all'offerente che si impegna, con il coinvolgimento di società o personale specializzate, ad implementare la *due diligence* ("dovuta diligenza") lungo la catena di fornitura su alcune delle referenze che si impegna ad offrire o ad utilizzare durante il servizio, fino alla fase della coltivazione e della raccolta della materia prima. Il punteggio premiante sarà assegnato all'offerente che presenta un progetto credibile in base al quale "controllerà" (ovvero farà eseguire verifiche ispettive in situ non annunciate, interviste fuori dai luoghi di lavoro, interviste ai sindacati e alle ONG locali per comprendere il contesto locale nel quale sono coinvolti i lavoratori, anche avvalendosi delle apposite banche dati prefettizie relative a eventuali interdittive antimafia o ai casellari giudiziari per accertarsi che non siano intercorse condanne penali per violazioni dell'art.603 bis del c.p.) su alcuni fornitori, per alcune delle referenze ortofrutticole più rappresentative che utilizzerà durante il servizio.

L'offerente dovrà, nel corso dell'esecuzione del servizio, in condivisione con la stazione appaltante, far sì che, attraverso dette società o del personale specializzato, siano realizzati controlli efficaci presso le aziende e siano intraprese eventuali azioni per migliorare le condizioni di lavoro nel caso si constati il mancato rispetto dei diritti umani internazionalmente riconosciuti e le condizioni di lavoro dignitose di cui all'Appendice B dei CAM per le forniture di prodotti tessili adottato con DM 17 gennaio 2017 (o successivi DM) oppure della contrattazione collettiva, della normativa sul lavoro e del settore agricolo nazionale, se più restrittiva nonché del rispetto di quanto previsto dalla legge n.199/2016 relativa al contrasto del caporalato e del grave sfruttamento lavorativo. In caso di mancata cooperazione delle aziende, l'offerente dovrà cambiare fornitore.

Il punteggio verrà assegnato in base alla credibilità complessiva del progetto.

Verifica: descrizione del progetto, della società partner esperta coinvolta, con allegato relativo contratto preliminare. Nel progetto deve essere indicata la mappatura delle aziende subfornitrici che potrebbero essere oggetto delle verifiche, le referenze ortofrutticole selezionate per l'applicazione della *due diligence*. In corso di esecuzione contrattuale l'offerente si impegna a descrivere le azioni svolte e a fornire delle prove documentali sulle condizioni di lavoro emerse e le eventuali migliorie che, per il tramite di tali interventi specialistici, sono stati ottenuti sulle condizioni di lavoro e di vita dei braccianti.

L'offerente potrà anche documentare il proprio impegno all'attuazione della *due diligence* in corso di esecuzione contrattuale anche attraverso la selezione e la fornitura di referenze ortofrutticole per le quali vi sia prova attendibile che siano coltivate nel rispetto dei diritti umani e della legislazione nazionale vigente sul lavoro agricolo e l'assenza di caporalato.



Gli Stati Generali
degli acquisti verdi

Simone Ricotta

ARPA Toscana

simone.ricotta@arpat.toscana.it

PROMOTORE

Fondazione Ecosistemi

Corso del Rinascimento 24, Roma
info@forumcompraverde.it
rel.istituzionali@forumcompraverde.it
Tel. +39 066833888

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

Adescoop – Agenzia dell’Economia Sociale

Via dei Colli 131 – 35143 PADOVA
segreteria@forumcompraverde.it
Tel. +39 049 8726599